

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONSOLI, BAIARDI, VOLPONI, CANNATA, BENASSI, SCARDAONI, FERRAGUTI, VISCONTI, SALVATO, VITALE, CROCETTA, CARDINALE, GALEOTTI, GIANOTTI, MESORACA, TRIPODI, PETRARA e SPOSETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

Tutela della ceramica di qualità e della ceramica italiana

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge coincide, in larga misura, con quello approvato dal Senato nella passata legislatura e poi non definito dall'altro ramo del Parlamento, perchè nel frattempo si determinò lo scioglimento anticipato delle Camere, ma anche perchè sorsero obiezioni in alcuni settori economici e politici.

Le modifiche apportate intendono venire incontro, appunto, ad una esigenza oggettiva, che era alla base di alcune di queste obiezioni.

Il testo, proposto all'attenzione dei colleghi, risponde alla necessità della tutela della produzione della ceramica di qualità dai pericoli di dequalificazione e di vera e propria adulte-

razione, accentuatasi proprio in coincidenza con la notevole espansione del mercato, ed a questo fine prevede la strumentazione (organismo centrale di tutela, partecipazione delle regioni e degli enti locali, registro degli operatori, comitati di disciplinare, controllo della produzione e consorzi volontari) ipotizzata nel testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, frutto come si ricorderà dell'impegno e del contributo di varie forze politiche. Si viene incontro tuttavia – e questa è una delle innovazioni proposte – all'esigenza di tutelare quella produzione che, pur non avendo caratteristiche artigianali e di qualità, ha le caratteristiche di stile e di tradizione italiana e che oggi ha problemi di crisi a causa

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle contraffazioni e delle produzioni eseguite in altri Paesi, con azioni di concorrenza sleale, prevedendo una particolare disciplina per queste produzioni di massa, con apposito

elenco nel registro degli operatori, con specifiche indicazioni cui attenersi nelle zone ceramiche e con relativo marchio di denominazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione, e la tutela della ceramica di produzione italiana vengono attuate dallo Stato attraverso:

- a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica di qualità di cui all'articolo 9;
- b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) i consorzi volontari fra creatori di ceramica di qualità delle zone di affermata tradizione ceramica.

Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

1. Sono considerate ceramiche di qualità ai fini della presente legge le ceramiche prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

2. Tutte le altre produzioni, purchè svolte in territorio nazionale, sono considerate ceramica italiana.

Art. 3.

*(Registro degli operatori
delle produzioni ceramiche)*

1. Ai fini della tutela di cui all'articolo 1, presso ogni camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura è istituito il «Registro degli operatori delle produzioni ceramiche», distinto tra operatori di ceramica di qualità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, ed operatori di ceramica italiana, di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. La richiesta di iscrizione al registro, di cui al comma 1, di seguito indicato con la parola «registro», può essere inoltrata da singoli operatori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese di produzione ceramica di cui all'articolo 2, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

3. L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Comitati di disciplinare)

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione delle ceramiche della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi delle denominazioni di cui all'articolo 6 alle caratteristiche richieste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, per i

quattro quinti residenti nella regione e designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei comitati, dei consorzi o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti di cui agli articoli 7 e 8, ove esistenti.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

8. Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedita.

9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2 sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Art. 5.

(Disciplinare di produzione)

1. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di qualità di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione nonché alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare descrive e definisce, altresì, le caratteristiche fondamentali delle altre produzioni ceramiche della zona, non aventi

carattere di qualità e che possano fregiarsi della denominazione di «ceramica italiana».

4. Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie od opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonché di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica di qualità della zona.

5. Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

(Controllo della produzione)

1. Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: «Consiglio nazionale ceramico-Ceramica di qualità DOC (ovvero: Denominazione di origine controllata) di (località)» gli operatori iscritti al registro, nell'elenco degli operatori di ceramica di qualità di cui all'articolo 3, che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

2. Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: «Ceramica italiana» gli operatori iscritti al registro, nell'elenco degli operatori di ceramica italiana di cui all'articolo 3, che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

3. Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

4. L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 milioni ad un massimo di 50 milioni di lire.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

Art. 7.

(Consorzi volontari)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della

regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche i compiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica di qualità della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori d'arte ceramica iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

Art. 8.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

1. La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a cura e

spese del consorzio od ente interessato, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 7, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 7, comma 2.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

5. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 9.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale)

1. È istituito il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica di qualità, denominato «Consiglio nazionale ceramico», con il compi-

to di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica di qualità italiana.

2. Il Consiglio:

a) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica di qualità, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) definisce ed approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4;

d) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

e) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

f) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

g) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica di qualità e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente, alternativamente in una località ceramica del Sud ed in una del Nord;

h) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica di qualità italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato;

i) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli

interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

Art. 10.

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica di qualità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

1) due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

2) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica di qualità, designati dalle associazioni dei produttori ceramici maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM).

3. Nella scelta dei membri di cui alle lettere b) e c) dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 9, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonchè due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

5. Sui ricorsi di cui alla lettera e) dell'articolo 9 il Consiglio decide previo parere delle

regioni e dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

6. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

7. La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora il regolamento previsto dall'articolo 6, che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se intende formulare osservazioni, le trasmette al Consiglio nazionale, che si pronuncia in proposito.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonchè a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica di qualità, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

Art. 12.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni per il 1988 ed in lire 50 milioni per ciascuno degli

anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dell'apposito stanziamento previsto alla voce «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», nella Tabella B della legge finanziaria 1988.

2. Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti ed organismi che hanno provveduto alla loro designazione.